

Ordinanza
che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento
delle sanzioni internazionali in relazione
alla situazione in Ucraina

del 2 aprile 2014 (Stato 5 agosto 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Art. 1 Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari

Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari:

- a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato;
- b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

Art. 2 Controllo ed esecuzione

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 1.

Art. 3 Obbligo di notifica

¹ Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 1 lettere a–c devono notificare immediatamente tali relazioni alla SECO.

² La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari.

Art. 4 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola l'articolo 1 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

RU 2014 877

¹ RS 946.231

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Art. 5 Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2014 alle ore 18.00.

*Allegato*²
(art. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

² L'all. e le sue mod. non è pubblicato nella RU (vedi RU **2014** 1003 1213 e 2479).
È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet:
www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni/Embarghi.

